

ACCORDO INTEGRATIVO CONTRATTUALE PER I DIRIGENTI DEL FORMEZ

1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001

L'Amministrazione del Formez, in persona del Presidente dott. Carlo Flamment, e Federmanager – Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali - in persona del Presidente Dott. Edoardo Lazzati, con l'intervento del SRDAI - Sindacato Romano Dirigenti Aziende Industriali in persona del Presidente Comm. Giuseppe D'Addio, e della RSA Dirigenti Formez, in persona della Dott.ssa Anna Mura,

visti il CCNL dei Dirigenti industriali del 27 aprile 1995 come modificato dall'accordo Confindustria/FNDAI del 19 novembre 1997; il rinnovo al predetto CCNL stipulato da Confindustria e FNDAI il 23 maggio 2000; l'accordo integrativo aziendale 1997/1999 dell'8 luglio 1998; e premesso che il presente accordo integrativo ha vigenza per il periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001, stabiliscono quanto segue.

1. Regolazione del rapporto

Il rapporto di lavoro dei dirigenti del Formez è regolato dal CCNL dei Dirigenti Industriali del 27 aprile 1995 e suoi successivi rinnovi, dagli accordi integrativi aziendali e, laddove presente, dalla lettera-contratto individuale.

2. Adeguamento del minimo contrattuale

Relativamente agli incrementi retributivi per il biennio 2000/2001 si conviene, in aderenza all'accordo Confindustria/FNDAI del 23 maggio 2000, che la quota di retribuzione mensile corrispondente al minimo contrattuale dei dirigenti in servizio alla data del 31/12/99 venga incrementata, con decorrenza 1 gennaio 2000, di L. 190.000= mensili e, con decorrenza 1 gennaio 2001, di ulteriori L. 180.000= mensili, che porta il minimo contrattuale a L. 5.990.000= dal 1 gennaio 2000 ed a L. 6.170.000= dal 1 gennaio 2001. La percentuale individuale di superminimo, conseguentemente, verrà ricalcolata sui nuovi minimi come sopra aumentati, con pari decorrenza. Gli arretrati verranno corrisposti anche ai dirigenti assunti dopo il 31/12/99, semprechè in servizio alla data del 31/3/2001.



3. Superminimo

A decorrere dal 1/1/2002 viene introdotto un superminimo aziendale strutturato secondo i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 20% del minimo-base del CCNL che si adegua automaticamente ad ogni variazione di quest'ultimo;
- b) una quota fissa, definita di intesa delle parti nel momento della costituzione del rapporto di lavoro.

Per i dirigenti già in servizio alla data del 31/12/2001, il predetto superminimo assorbe ogni altro superminimo, in percentuale o fisso, da essi goduto rispetto al minimo del CCNL. Detto elemento individuale sarà pertanto imputato prima alla quota percentuale del 20% e l'intero residuo costituirà la quota fissa.

In presenza della attribuzione di maggiori responsabilità deliberata dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo potrà riconoscere, con propria delibera, una integrazione ad hoc del trattamento retributivo.

4. Premio di risultato

A partire dal 2002 il premio di risultato viene erogato entro marzo di ciascun anno a seguito di valutazione delle attività svolte dal dirigente nell'anno precedente.

Il valore del premio viene stabilito individualmente in un importo massimo di L. 10.000.000=. Laddove la lettera-contratto individuale, se presente, preveda valori maggiori, valgono questi ultimi.

5. Missioni

Ferma restando la disciplina in vigore nel Formez in materia di missioni, a decorrere da quelle effettuate successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, la relativa diaria per i dirigenti viene stabilita in L. 130.000= per missioni sul territorio nazionale e in L. 218.000= per missioni all'estero.

Viene peraltro abrogata la limitazione introdotta al punto 8 dell'accordo contrattuale 1997/1999 dell'8 luglio 1998 per le missioni effettuate presso le sedi del Centro; ciò avrà effetto a partire dalle missioni effettuate dal 1 gennaio 2001 limitatamente al solo ricalcolo della diaria per le missioni già effettuate sulla base dei valori precedentemente vigenti.

6. Rilevazione della presenza in servizio

La presenza in servizio dei dirigenti viene rilevata attraverso una sola registrazione giornaliera che attesta la presenza per l'intera giornata, salvo comunicazioni diverse del dirigente in ordine ad eventuali assenze in una delle due frazioni giornaliere, antimeridiana e pomeridiana, che dovranno essere comunicate ovvero attestate secondo le modalità vigenti.

7. Ferie

Il dirigente ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie retribuite per ogni anno solare che programma e organizza sotto propria responsabilità, e attraverso tempestive comunicazioni, in funzione delle esigenze di servizio, con l'obbligo del loro esaurimento entro il 30 giugno dell'anno successivo salvo che motivi comunque previsti da norme di legge, ovvero preventive intese con gli Organi del Centro, non ne sospendano l'utilizzazione. In tali casi il termine viene posticipato al 31 dicembre.


Il dirigente ha inoltre diritto al recupero delle festività abolite ovvero non godute secondo la disciplina in vigore nel Centro.

Costituisce specifica responsabilità del dirigente provvedere, dandone tempestiva comunicazione agli Organi del Centro, affinché sia garantita, in caso di sua assenza, la continuità dell'attività dell'ufficio a lui affidato.

Relativamente ai casi di mancata fruizione di ferie maturate alla data de 31 dicembre 1992, le parti convengono che per i dirigenti che non aderiscano all'incentivo all'esodo regolato con accordo sindacale del 7 giugno 2001, le stesse potranno:

- a) essere liquidate con transazioni individuali attivate di iniziativa dell'Amministrazione, con un parametro pari al 75% del valore della giornata/ferie al 31.12.98;
- b) essere utilizzate attraverso piani di recupero definiti dal dirigente di intesa con l'Amministrazione.

In presenza di transazioni già avvenute in forza di precedenti accordi, si procederà a ricalcolo.



3

8. Buono-mensa

Ai dirigenti viene riconosciuto un buono mensa giornaliero di valore pari a quello riconosciuto ai dipendenti del Centro ed erogato secondo le attuali modalità vigenti nel Centro.

9. Aspettativa per motivi personali


A parziale modifica di quanto stabilito dal CCNL, viene stabilito in mesi 12 il periodo massimo di aspettativa per motivi personali per i dirigenti con anzianità di servizio superiore a cinque anni e in mesi 6 per i dirigenti con anzianità di servizio inferiore a cinque anni. L'eccezionale deroga è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

10. Previdenza integrativa - Polizza sanitaria integrativa del FASI

Vengono ribadite, nei termini di estensione a tutti i dirigenti del Formez qualunque sia la tipologia di rapporto, l'applicazione del sistema di previdenza integrativa e del trattamento assicurativo sanitario integrativo delle prestazioni garantite dal FASI di cui agli accordi sindacali del 29 luglio 1997 e del 17 dicembre 1997.

Roma, 8 FEB. 2002


L'Amministrazione del Formez



Federmanager



S.R.D.A.I.




R.S.A. Dirigenti Formez



NOTE A VERBALE

- a) Relativamente alle posizioni dei dirigenti assunti con rapporto a termine negli anni 1999 e 2000, si conviene che la rispettiva retribuzione si componga, fin dal momento della costituzione del rapporto, e fino al 31 dicembre 2001, del minimo nazionale del CCNL e di un superminimo in percentuale sul medesimo minimo di valore pari al 60% ovvero, per coloro assunti con funzioni direzionali, pari al 90% e che ciò dia conseguentemente luogo, con esclusione degli scatti di anzianità, a ricostruzione economica mantenendo in cifra le eventuali eccedenze.
- b) In deroga all'art. 4, e con riferimento ai risultati economici conseguiti complessivamente dall'Istituto nel 2001, ai dirigenti con rapporto a tempo indeterminato in servizio alla data di stipula del presente contratto viene erogato un premio di risultato di L. 4.000.000= per l'anno 2001.
- c) In merito alla previdenza integrativa per i dirigenti assunti successivamente al 31 marzo 2001, il contributo dell'Amministrazione decorrerà dalle rispettive date di assunzione.
- d) La possibilità di adesione al CRAL del Formez è estesa a tutti i dirigenti qualunque sia la tipologia di rapporto ed il loro costo complessivo concorre alla determinazione del contributo annuale.

8 FEB. 2002

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. At the top left, there is a large, stylized signature. Below it, there are smaller initials, possibly 'AW'. To the right, there is another large, flowing signature. At the bottom right, there are more initials, possibly 'edf'.